



COMUNE di GONNOSNÒ

Provincia di Oristano

via Oristano n° 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: ut.gonnosno@libero.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958 ☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

UFFICIO TECNICO

Prot. 441

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GONNOSNO'

ART. 1 - INDIZIONE DEL BANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 6 aprile 1989, n.13 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;

In esecuzione della propria Determinazione n. 262 del 21/12/2018, stante la necessità di provvedere all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà A.R.E.A., disponibili nel territorio del Comune di Gonnosnò;

Rende noto che

è indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06/04/1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n. 14, il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali, disponibili nel Comune di Gonnosnò.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 13/1989, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza di gravità.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possiede, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, i seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana o europea** (ovvero cittadinanza di Stato extra comunitario - nei limiti del 10 % degli alloggi disponibili - purché il richiedente sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40, comma 6, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 e [ss.mm.it](http://www.ss.mm.it), con residenza da almeno cinque anni nel Comune di Gonnosnò);
- b) **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gonnosnò**, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. *(Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale vengono dedicati almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno i 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).*
- c) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Gonnosnò. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della L. 27/07/1978 n. 392:
 - non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
 - non inferiore a 60 mq per tre - quattro persone;
 - non inferiore a 75 mq per cinque persone;
 - non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona e l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2. 2. della L.R. 13/89.

- d) **non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi**, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 392/1978, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. n. 13/1 989, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel Comune di Gonnosnò
- e) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- f) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 457/1978 e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente ad **Euro 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015), fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima certificazione dei redditi dell'anno 2018 (anno d'imposta 2017).
- g) **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- h) **non occupare**, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Sardegna.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) - d) - e) - g) , anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto. In ordine alla permanenza del requisito del limite del reddito, si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 23 della L. 13/1 989 e [ss.mm.ii.](#) Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che in favore degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale sopraelencati. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000.

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n.457/78, art.21)

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (anno d'imposta 2017), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titoli percepiti, ivi compresi esentasse.

Il reddito complessivo imponibile così ottenuto è diminuito di Euro 516,45 per ogni figlio fiscalmente a carico, e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 %.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio (stato di convivenza ossia "famiglia di fatto"), gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati, nelle forme previste dal DPR 445/2000, comprovata dalle risultanze anagrafiche.

ART. 3 - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono quindi redatte, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata. I punteggi nell'ambito del presente concorso saranno così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)

| | Condizioni soggettive | Punteggio |
|----|---|------------------|
| 1) | Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 05/08/1978 n. 457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando): a) non superiore a Euro 1.540,00 annue per persona b) superiore a Euro 1.540,00 e non superiore a Euro 2.568,00 annue per persona | 2 1 |
| 2) | Nuclei familiari composti da 5 o più unità | 1 |
| 3) | Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. | 1 |
| 4) | Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. <i>Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i> | 1 |
| 5) | Invalidi: presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti (certificata), che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 | 2 |
| 6) | Portatori handicap: presenza di disabili nel nucleo familiare, certificata da parte delle autorità competenti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 5)</i> | 3 |
| 7) | Emigrati e profughi: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. <i>Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)</i> | 2 |

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)

| | Condizioni oggettive | Punteggio |
|--|---|------------------|
| | Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a: | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 1) | Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave). <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i> <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 3)</i> | 4 |
| 2) | Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)</i> | 2 |
| 3) | Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 1)</i> | 2 |
| 4) | Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando, in particolare: Abitazione in alloggio sovraffollato: a) da due persone a vano utile; b) da tre persone a vano utile; c) da quattro persone a vano utile. <i>Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.</i> | 2 3 4 |
| 5) | Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave). <i>Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i> | 4 |

ART. 4 - SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie, secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i.:

- a) **Anziani**: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia (non più di 2 componenti), anche con eventuali minori a carico;
- b) **Giovani coppie**: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) **Invalidi e portatori di handicap**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- **agli anziani, alle giovani coppie e alle persone sole**, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- **agli invalidi e portatori di handicap** vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto all'art. 17 del D.P.R. 27/04/1 978 n. 384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.13/89, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di

unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

ART. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CANONE DI LOCAZIONE

L'assegnazione degli alloggi è effettuata secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, nel rispetto delle riserve particolari stabilite dall'art. 13 della L.R. 06/04/1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 28/05/1990, n° 14 e L.R. 05/07/2000 n° 7).

ART. 6 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gonnosnò, nei giorni e orari di apertura al pubblico, altresì scaricabile dal sito istituzionale del Comune <http://www.comune.gonnosno.or.it> e presso l'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Oristano. Le domande redatte esclusivamente sugli appositi moduli, munite di marca da bollo da € 16,00, debitamente compilate, firmate e corredate dall'intera documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse al Comune di Gonnosnò in busta chiusa ove va riportata il proprio nome, cognome, indirizzo e la seguente dicitura: *"Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP"*, secondo le seguenti modalità e termini:

MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande possono essere:

- consegnate a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Gonnosnò, sito in Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò (OR) nei seguenti giorni e orari: Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11:00 - Pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 16.45;
- spedite a mezzo posta mediante raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Verranno ritenute valide le domande che, spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, perverranno all'ufficio protocollo entro i successivi dieci giorni.

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE DOMANDE

1. per i residenti in Italia entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).
2. per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

ART. 7 - CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggioritari del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

1. cittadinanza, residenza del concorrente, Comune sede dell'attività lavorativa;

2. composizione nucleo familiare, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
3. reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
4. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. Il recapito ove effettuare al concorrente le comunicazioni relative al concorso;
6. (per gli emigrati) Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P., ai sensi dell'art. 2 lett. b) del presente bando;
7. ogni altro elemento di natura soggettiva ed oggettiva utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

1. L'occupazione oppure la condizione di studente, o quella di persona in cerca di prima occupazione o di disoccupato;
2. Se lavoratori dipendenti o pensionati, il reddito imponibile risultante dal modello C.U., oppure modello 730 o UNICO (se presentato) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2017;
3. Se lavoratori autonomi, il reddito imponibile risultante da modello UNICO relativo ai redditi percepiti nell'anno 2017.

Casi particolari:

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello C.U. (ad esempio collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito nell'anno 2017.

Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categoria invalidità civile, pensione sociale e assegno di sostentamento) dovrà indicare la categoria, affinché l'ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quota percepita per sé e quella percepita per i figli relativamente all'anno 2017.

La presentazione di domande incomplete comporterà, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria, l'esclusione dal procedura del presente concorso.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori, la seguente documentazione:

GIOVANI COPPIE

- Se la costituzione è avvenuta non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda: dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Gonnosnò, il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
- Se la costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda: dichiarazione scritta della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata (Certificazione rilasciata dalla competente ASL).

Nel caso di mancata costituzione del nucleo familiare entro il termine suindicato il punteggio assegnato verrà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

INVALIDI E/O PORTATORI DI HANDICAP

Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

EXTRA COMUNITARI

Copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.Lgs. 286/98).

EMIGRATI E PROFUGHI

Per gli emigrati:

- Copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
- Copia conforme all'originale del certificato storico di residenza qualora non residenti a Gonnosnò;

Per i profughi:

- Copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO:

Per l'alloggio improprio: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica.

Per l'alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione.

Per l'alloggio sovraffollato: descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. Per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

SFRATTO E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

Copia conforme all'originale del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ovvero di atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio).

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, di cui ai precedenti punti, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 del DPR 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio e/o l'esclusione dal concorso.

ART. 9 - ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, CONTROLLI E RICORSI.

Il Comune procederà, secondo le prescrizioni della L.R. 13/1989, all'istruttoria delle domande:

- verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal bando; escludendo le domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- attribuendo il punteggio spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei caso richiesti, debitamente documentate.

Successivamente procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:

- pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;
- pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato l'eventuale sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la graduatoria definitiva. La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto amministrativo, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o successivamente la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 196/2003, si informano i concorrenti che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Steri, che potrà essere contattato al numero 0783931678 oppure a mezzo e-mail all'indirizzo: ut.gonnosno@libero.it.

Gonnosnò 16/01/2019

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Giorgio Steri**